



**Procura Generale  
della Corte di Cassazione**

**Sezione Lavoro - Aula B  
Udienza Pubblica del 24 maggio 2023  
Ricorso n. 23982/2016 R.G. (n. 6 del Ruolo d'udienza)  
Relatore: Cons. Daniela Calafiore**

**Ricorrente:** INPS  
**Controricorrente:** X

**Conclusioni del P.M. ex art. 23, comma 8-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176**

**IL PROCURATORE GENERALE**

Letti gli atti;

premesso che per l'esposizione del fatto e della vicenda processuale si rinvia alla pronuncia e al contenuto degli atti di parte, limitando qui le conclusioni al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare la conclusione, a definizione del procedimento;

**OSSERVA**

La questione giuridica oggetto del giudizio consiste nello stabilire la natura retributiva o previdenziale dell'erogazione dei trattamenti fine rapporto di cui all'art. 2110 cod.civ. «garantita» dall'INPS ai sensi dell'art. 1, comma 755, della legge n. 296 del 2006, e il conseguente regime degli accessori dovuti per il ritardato pagamento.

INPS sostiene che con le disposizioni dell'art. 1, commi 755 e ss., il legislatore ha dato vita ad una forma di assistenza e previdenza obbligatoria, ai sensi dell'art. 2114 cod.civ., e trasformato in sostanza il t.f.r. in una prestazione di natura previdenziale, perché finanziata da «contributi obbligatori» che non confluiscono in accantonamenti individuali per ciascun lavoratore ma vengono utilizzati indistintamente per pagare le prestazioni di tutti i lavoratori, secondo il

principio della cd. ripartizione. Evidenzia, ancora, che mentre nel caso di datore di lavoro insolvente il Fondo di garanzia versa il t.f.r. «in sostituzione» del datore insolvente il Fondo di tesoreria è direttamente obbligato nei confronti del lavoratore, a prescindere dall'insolvenza; e che la giurisprudenza di legittimità ammette e riconosce che in alcune ipotesi la prestazione avente ad oggetto il pagamento del t.f.r. può non avere carattere unitario ma comporsi di due quote distinte una con natura retributiva l'altra previdenziale.

Si ritiene che la tesi dell'INPS non sia condivisibile.

Il t.f.r. ha natura retributiva ed è costituito dalla somma delle quote di retribuzione di cui all'art. 2120, primo comma, cod.civ.

L'art. 1, comma 755, dispone che il Fondo di tesoreria - che non rientra tra le Gestioni INPS ma che l'INPS gestisce per conto dello Stato - è costituito «per l'erogazione ai lavoratori .. dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile» e garantisce loro l'erogazione di tali trattamenti, «secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod.civ.» (art. 1 d.m. 30 gennaio 2007).

Ai sensi del comma 756, poi, il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente al Fondo esattamente quello che serve a garantire l'erogazione del trattamento. La «lettera» delle disposizioni, dunque, sembra indicare che quel che il Fondo paga è il t.f.r., non una «prestazione» in sostituzione del t.f.r., di pari ammontare; d'altro canto, il diritto all'erogazione del t.f.r. da parte del Fondo nasce direttamente in forza del rapporto di lavoro, senza la mediazione di elementi ulteriori, idonei ad innestare il diritto in un distinto rapporto previdenziale (quale, ad esempio, l'«insolvenza» del datore, cui consegue l'intervento del Fondo di garanzia dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982).

E' vero che con le nuove modalità di accantonamento in un fondo «a ripartizione» e di erogazione il legislatore ha introdotto un meccanismo di garanzia del pagamento del t.f.r. in virtù del quale INPS paga la prestazione anche in assenza del versamento datoriale delle relative quote, ma si tratta di un meccanismo esterno, che opera in virtù del principio di ripartizione, e che non pare di per sé sufficiente ad incidere sull'originaria natura retributiva del credito.

Tanto più che il «contributo» che il datore versa al Fondo, diversamente da quanto accade ordinariamente per i contributi previdenziali - anche quelli dovuti al Fondo di garanzia -, è di valore pari alla prestazione dovuta.

Il fatto, poi, che a tale contributo si applichino le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori (art. 1, comma 756, ult.periodo) non è sicuro indice della sua natura previdenziale, atteso che l'applicabilità della disciplina dei contributi previdenziali obbligatori è limitata, appunto, all' «accertamento ed alla riscossione», con esclusione delle altre regole comuni a tale tipo di contribuzione. E lo si può più correttamente intendere con l'intento di estendere alla riscossione del contributo commisurato alla quota di t.f.r. maturato - che in quanto imposto dalla legge è l'oggetto di un'obbligazione di diritto pubblico - le regole della più celere ed efficace procedura di riscossione prevista per la contribuzione obbligatoria.

Deve, ancora, osservarsi che la natura previdenziale della «prestazione» sembra smentita dalla previsione secondo cui la liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni viene effettuata sulla base di un'unica domanda «presentata dal lavoratore al datore di lavoro», non all'INPS, com'è normalmente richiesto a pena di inammissibilità per le domande aventi ad oggetto prestazioni previdenziali.

Si ritiene, pertanto, in conclusione, che la sentenza meriti di essere confermata.

**P.Q.M.**

- chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso.

Roma, \_\_\_\_\_

Il sostituto Procuratore generale  
(Stefano Visonà)